

# Introduzione

## ai frammenti di una ricerca

I tre saggi che seguono fanno parte di una ricerca finanziata nel biennio 2006-2007 nell'ambito dei "Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale" (PRIN) intrapresa assieme alle unità locali delle Università di Pavia, Sassari e Torino, avente per oggetto *L'influenza fuori d'Italia della cultura giuridico-penale italiana nell'età della codificazione*. In particolare, all'unità operante nell'Ateneo triestino, di cui lo scrivente era responsabile, era stato affidato, sia pure nel contesto generale, lo specifico tema relativo a *L'influenza sulla legislazione penale dei Paesi dell'area latino-americana da parte della cultura giuridico-penale italiana nell'età della codificazione*.

L'ipotesi di partenza era quella di verificare l'accoglienza – che, verosimilmente, si supponeva ampia – che i principi della Scuola Classica del diritto penale italiano potevano aver trovato nelle codificazioni penali degli ordinamenti dell'America latina, magari, all'inizio del secolo successivo (il Novecento) influenzati, rettificati o accompagnati dalle istanze della sorgente Scuola Positiva.

Come si avrà modo di notare, invece, l'ispirazione europea non fu completamente italiana, ma anche di diversa matrice: spagnola, francese, tedesca, belga e via dicendo, rapportata alle vicende politico-istituzionali dei diversi Paesi. Del tutto diversa sarà, invece, per quanto qui non possa essere oggetto di trattazione, l'influenza positivista, la quale, decenni dopo, verrà a condizionare fortemente le singole codificazioni, le quali, tuttavia, dopo questa fiammata iniziale, troveranno ulteriore modifica e/o assestamento nella seconda metà dello scorso secolo.

In questo sommario quadro generale, imponendosi una scelta nella economia della presente pubblicazione, si sono scelti tre specifici argomenti. Dei vari codici latino-americani l'attenzione si è innanzi tutto soffermata su quello dell'Uruguay, in quanto – anche secondo la dottrina coeva – esso rappresenta forse il miglior precipitato oltre oceano dei paradigmi della Scuola Classica italiana. In secondo luogo, non poteva essere trascurato il codice penale del Venezuela, il quale non solo riecheggia, più di qualsiasi altro, l'impostazione del nostro codice Zanardelli del 1889, ma che, sia pure con lievi aggiustamenti, è rimasto in vigore fino a pochi anni or sono. Infine, la rilettura dei maestri ottocenteschi ha portato l'attento lettore a soffermarsi su un dibattito, peraltro sempre attuale, che ha impegnato i criminalisti italiani dell'epoca su un tema quanto mai cruciale: l'abolizione della pena di morte che, com'è noto, prevista dal codice penale sardo del 1859, non verrà poi mantenuta nel codice penale dell'Italia unita del 1889, per poi essere successivamente reintrodotta dal codice penale Rocco del 1930. Ed è necessariamente anche a fronte di tale contesa che i singoli ordinamenti latino-americani hanno poi deciso a tale riguardo, nell'uno ovvero nell'altro senso.

I tre temi trattati, almeno a nostro avviso, si sono dimostrati fruttuosi e degni di meditazione. Il codice dell'Uruguay non solo ha recepito i principi fondamentali della Scuola Classica italiana, ma nel delinearne le fattispecie di diritto positivo ha presentato quesiti e trovato soluzioni che neanche il legislatore italiano dell'epoca aveva preso in considerazione e che solo nei decenni successivi la nostra dottrina dovrà elaborare e sviluppare ulteriormente: segno della precipua modernità ed accuratezza dogmatica di tale codice latino-americano.

Da suo canto, il Venezuela, dopo il complesso minuetto di una legislazione ora ispirata al codice penale spagnolo, ora alla dottrina italiana, venne, infine, ad adottare un codice penale, che nel suo complesso si presentava a tale punto quale netta trasposizione del nostro codice Zanardelli, da conservarne alcune peculiari criticità, mentre solo l'apparato sanzionatorio subiva il riconoscibile influsso, proprio dei primi lustri del Novecento, delle istanze positivistiche.

Infine, il dipanarsi delle accese discussioni sul mantenimento ovvero sull'abrogazione della pena capitale presentano un'attualità di tutta evidenza: non solo in riferimento alle argomentazioni etiche e giuridiche di fondo, ma – soprattutto – per i profili più strettamente criminalistici e di politica criminale. Così come, a tutt'oggi, sembra rilievo di rilevante portata la constatazione che, in un ordinamento, l'introduzione della pena di morte non comporta la riduzione della criminalità e, di converso, l'abolizione della pena capitale, ove preesistente, non comporta il suo aumento, nitida si presenta la considerazione di Francesco Carrara, il quale poneva in rilievo come criminali incalliti migrassero dalla Toscana, ove in omaggio al codice leopoldino la pena di morte non era contemplata, per recarsi nella vicina regione lucchese, dove, invece, l'estremo supplizio era stato mantenuto. Segno, che, come aveva ben evidenziato Cesare Bec-

caria, la deterrenza non sta nella gravità delle pene, ma nella certezza di queste: come dire che l'efficienza dell'ordinamento penale toscano, per quanto con pene più miti, aveva una valenza di prevenzione generale ben maggiore di quello dell'ordinamento contermina, che prevedeva sì pene più severe, ma di dubbia applicazione.

In definitiva, se una riflessione di fondo si può trarre da questi frammenti di una ricerca che avrebbe potuto spiegarsi con maggior latitudine bibliografica e documentale ed in relazione a molti altri ordinamenti latino-americani, essa, almeno a nostro sommo avviso, non può che evidenziare la perdurante freschezza dei Maestri italiani della Scuola Classica ottocentesca: un pensiero *ever-green* che né il successivo positivismo né l'indirizzo tecnico-giuridico hanno oscurato, ma che ancora oggi – nonostante gli inquinamenti apportati da sociologismi e da istanze politiche ed ideologiche – rimangono alla base di un giure penale che voglia definirsi razionale e presentarsi come garantista.

PAOLO PITTARO

*Titolare di Diritto Penale nell'Università di Trieste  
 Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze Penali*